

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consultate la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico a documenti relativi al consumo energetico e alle emissioni di gas a effetto serra dell'industria ceramica riferiti nel quadro del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE**

Caso aperto

**Caso 2000/2022/PVV - Aperto(a) il 15/11/2022 - Decisione del 19/12/2023 - Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Riscontrati estremi di cattiva amministrazione ) |

Capo unità — C2

Segretariato generale

Commissione europea

Egregio signor X,

Il Mediatore ha ricevuto una denuncia contro la Commissione europea.

La denuncia riguarda il rifiuto della Commissione di concedere al denunciante l'accesso del pubblico ai documenti relativi al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e al parametro di riferimento settoriale relativo alle prestazioni degli impianti nell'industria ceramica.

In particolare, la Commissione ha individuato 25 documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso del denunciante. Ha divulgato un documento ma ha rifiutato di dare accesso a (i) 23 notifiche dagli Stati membri dell'UE e ii) un elenco dei migliori impianti di riferimento del 10 %. Nel diniego di accesso, la Commissione si è basata su



un'eccezione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 1049/2001, sostenendo che la divulgazione lederebbe gli interessi commerciali degli impianti interessati.

Il denunciante contesta la posizione della Commissione secondo cui le informazioni commerciali contenute nei documenti sono sensibili. Sostiene inoltre che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, sia alla luce del regolamento di Aarhus [1] sia alla luce del riesame in corso della CER BREF [2]. Inoltre, il denunciante teme che la Commissione non abbia individuato gli scambi di posta elettronica che ha avuto con le autorità degli Stati membri in merito alla questione in base alla sua opinione che questi non costituiscano documenti ai sensi delle sue norme di registrazione dei documenti.

Abbiamo deciso di avviare un'indagine sulla denuncia contro la decisione della Commissione di rifiutare l'accesso ai sensi del regolamento 1049/2001 e sulla mancata identificazione da parte della Commissione di tutti i documenti che rientrano nell'ambito della richiesta di accesso del denunciante.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che le domande di accesso dovrebbero essere trattate tempestivamente. È in linea con questo principio che il Mediatore cerca anche di trattare casi come questo il più rapidamente possibile.

Come primo passo, riteniamo necessario **rivedere i documenti in questione nella domanda di accesso del denunciante**. Le saremmo grati se la Commissione potesse fornirci copie dei 24 documenti ai quali si è rifiutata di dare accesso, preferibilmente in formato elettronico tramite posta elettronica criptata [3], entro il **22 novembre 2022**.

I documenti oggetto della richiesta di accesso al pubblico saranno trattati in modo confidenziale, insieme a qualsiasi altro materiale che la Commissione scelga di condividere con noi che contrassegna confidenziale. I documenti di questo tipo saranno trattati e conservati in linea con questo status riservato e saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore poco dopo la conclusione dell'indagine.

Inoltre, riteniamo utile rivedere i seguenti documenti:

Nella sua risposta di conferma al denunciante, la Commissione ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa *Rogesa*, affermando che tale giurisprudenza si applicava per analogia in quanto la causa riguardava documenti analoghi. Alla luce di ciò, si chiede alla Commissione, se possibile, di fornirci un campione dei **documenti in questione nel caso di specie (vale a dire grafici che mostrano la quantità di emissioni di CO2 per tonnellata di prodotto prodotto dagli impianti siderurgici interessati)**.

Poiché il denunciante contesta il **parere della Commissione secondo cui gli scambi di e-mail che ha avuto con le autorità degli Stati membri** (e che menziona a pagina 9 della sua risposta di conferma al denunciante) non costituiscono documenti ai sensi delle sue norme di registrazione dei documenti, si chiede anche di rivedere tali e-mail.



Le saremmo grati di ricevere copie di questi documenti aggiuntivi unitamente alla risposta della Commissione alla denuncia (cfr. infra).

La posizione della Commissione è stata illustrata nella sua risposta di conferma del 10 agosto 2022. Tuttavia, qualora la Commissione volesse fornire ulteriori pareri, di cui il Mediatore terrà conto nel corso della presente indagine, le saremmo grati se potessero essere forniti entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera, ossia entro il **6 dicembre 2022**. In particolare, si osserva che, nonostante l'approvazione da parte del Tribunale del rifiuto della Commissione di concedere l'accesso nella causa *Rogesa*, la Commissione ha successivamente deciso di divulgare i documenti di cui trattasi in tale causa. Dato che la Commissione fonda il suo rifiuto nel caso di specie in parte su tale sentenza, la Commissione potrebbe spiegare i motivi della sua decisione di divulgare i documenti alla ricorrente, anche se il giudice non aveva annullato la sua decisione di conferma.

L'ufficiale incaricato delle indagini, la sig.ra Michaela Gehring.

Con sincerità,

Rosita Hickey, direttrice delle indagini

Strasburgo, 15.11.2022

[1] Regolamento (CE) n. 1367/2006 relativo all'applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale alle istituzioni e agli organismi comunitari:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32006R1367> [Link].

[2] Cfr.: <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ceramic-manufacturing-industry> [Link].

[3] Le e-mail crittografate possono essere inviate alla nostra casella di posta dedicata.